

CIRCOLARE N 24 DEL 08/11/2024

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

DAL 1° GENNAIO 2025 IMPONIBILI AI FINI IVA I DISTACCHI DI PERSONALE	
<p>Il Senato, nella seduta del 6 novembre 2024, ha approvato in via definitiva il disegno di legge del decreto Salva Infrazioni (DL n. 131/2024) che all'articolo 16-bis dispone l'abrogazione dell'articolo 8-bis, comma 35, della legge n. 67/1988, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, che esclude da IVA i prestiti o i distacchi di personale per i quali è corrisposto solo il rimborso del relativo costo.</p> <p>L'abrogazione si applica ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.</p> <p>Conseguentemente, dal 1° gennaio 2025 il distacco del personale dovrà ritenersi assoggettato all'IVA.</p> <p>Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data, in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia UE di cui alla causa C-94/19, oppure in conformità all'articolo 8-bis, comma 35, della legge n. 67/1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.</p>	Art. 16-bis DL 131/2024
IL RAVVEDIMENTO COLLEGATO AL CPB SI PERFEZIONA COL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA	
<p>Per i contribuenti che, avendo aderito al concordato preventivo biennale, intendono sanare i periodi d'imposta dal 2018 al 2022 utilizzando il ravvedimento speciale previsto dal decreto Omnibus, l'opzione va esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva. È quanto prevede il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2024, n. 403886/2024, che dà attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 2-<i>quater</i> del DL n. 113/2024 (decreto Omnibus). Nel provvedimento si specifica l'ambito soggettivo del regime del ravvedimento, riservato ai soggetti che hanno aderito entro il 31 ottobre 2024 al CPB.</p> <p>Sono coinvolti coloro che nei periodi d'imposta 2018-2022 hanno, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• applicato gli "ISA";• dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione del COVID;• dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività ai fini ISA. <p>Il provvedimento sembrerebbe confermare che anche i soggetti che nel 2023 erano in regime forfetario e hanno aderito al CPB per il 2024 nel modello REDDITI PF 2024 potrebbero utilizzare il regime del ravvedimento per sanare le annualità pregresse in</p>	Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4.11.2024, n. 403886/2024

<p>relazione alle quali applicavano il regime ordinario ai fini IRPEF ed erano assoggettati a ISA, oppure avevano dichiarato una delle sopra indicate cause di esclusione dagli ISA. L'Allegato 1 al Provvedimento definisce i righi delle dichiarazioni dei redditi e IRAP presentate al 9 ottobre 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Omnibus) da considerare per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva.</p> <p>I soggetti che hanno conseguito, nell'annualità di imposta interessata dal "ravvedimento", sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare il regime del ravvedimento solo se esercitano l'opzione per entrambe le categorie reddituali.</p> <p>Poiché l'articolo 2-quater stabilisce che il perfezionamento del "ravvedimento" avviene con il versamento delle imposte sostitutive, il provvedimento prevede che, per l'adozione del regime, l'opzione sia esercitata, per ogni periodo tra il 2018 e il 2022, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con indicazione dell'annualità per la quale è esercitata l'opzione, indicando il numero complessivo delle rate.</p> <p>Per le società e le associazioni di cui all'art. 5, oppure per le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, l'opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'imposta sostitutiva dell'IRAP da parte della società o associazione; • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati. <p>In sostanza, l'opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione degli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.</p> <p>In caso di pagamento rateale, l'opzione per ciascuna annualità si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate; per tale ragione, nel modello F24 è indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.</p> <p>L'opzione per il regime del ravvedimento può essere esercitata entro il 31 marzo 2025 e, in caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.</p>	
<p>POLIZZE VITA: NON DETRAIBILI I PREMI CHE NON CONCORRONO A FORMARE L'IMPONIBILE</p>	
<p>L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 6 novembre 2024, n. 218, ha chiarito che la detrazione per i <i>premi assicurativi</i> è ammessa solo se l'importo ha concorso alla formazione del reddito.</p> <p>Nel caso di specie, l'istante ha chiesto se i propri lavoratori possano portare in detrazione i premi versati ex articolo 15 del TUIR e al contempo di non considerarli rilevanti ai fini della determinazione del loro reddito, ex articolo 51, comma 3, del TUIR.</p> <p>Sul punto, l'Agenzia ha ribadito, richiamando i chiarimenti già resi con la Circolare n. 7/2021, che può essere riconosciuta ai dipendenti la detrazione anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza collettiva, con la necessità però che, affinché un onere possa considerarsi detraibile, è necessario che sia sostenuto dal contribuente e rimasto a suo carico.</p> <p>Non è questo il caso dei premi qualificabili come fringe benefit, come il caso della polizza assicurativa, che non concorrono alla determinazione del reddito. Di talché, i premi versati dal datore di lavoro, possono essere detratti, in base all'articolo 15 del TUIR, nel solo caso in cui il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione.</p>	<p>Risposta n. 218 a interpello del 06.11.2024</p>
<p>NUOVA RESIDENZA FISCALE DELLE PERSONE FISICHE: ARRIVANO I CHIARIMENTI</p>	
<p>L'art. 1 D.Lgs. 209/2023 (recante la riforma della fiscalità internazionale) ha riformulato l'art. 2, c. 2 del Tuir indicante i criteri da soddisfare per individuare la residenza fiscale</p>	<p>Disciplina generale</p>

<p>delle persone fisiche. In particolare, in base alla nuova previsione legislativa, a partire dal 1.01.2024, una persona fisica deve considerarsi fiscalmente residente nel territorio dello Stato (e quindi ivi tassata sui redditi ovunque prodotti in ossequio al principio della <i>worldwide taxation</i>) se, per la maggior parte del periodo d'imposta, dovesse, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avere la residenza in Italia (ai sensi del Codice Civile); • avere il domicilio in Italia (da intendersi non più riferito alla definizione prevista dal Codice Civile, ovvero al luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi economici e personali, ma unicamente con il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona rispetto a quelle economiche); • essere presente in Italia, tenuto conto anche delle frazioni di giorno (nonché, come precisato dalla Relazione, anche dei periodi non consecutivi, ad esempio per vacanza, o per motivi di studio, oppure per far visita ad amici o parenti (non è quindi necessario che i criteri di collegamento richiesti dalla norma ricorrano in modo continuativo ed ininterrotto, ma è sufficiente che si verifichino per 183 - o 184 in caso di anno bisestile giorni nel corso di un anno solare). Alcuni esempi possono aiutare a chiarire la valutazione. <p>Infine, è stata eliminata la presunzione assoluta (frutto di un'interpretazione giurisprudenziale) che individuava la residenza fiscale quale conseguenza dell'iscrizione della persona fisica all'anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta. Questa presunzione è ora divenuta relativa (pertanto, a differenza della normativa previgente, stata introdotta la possibilità del contribuente di provare, in caso di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in Italia, l'effettivo domicilio all'estero).</p> <p>Nella circolare 4.11.2024, n. 20/E in commento, con riferimento ai criteri alternativi (illustrati al precedente paragrafo) per individuare la residenza fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la semplice presenza sul territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta (ovvero 183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno) è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia (viceversa, per escludere la residenza in Italia, sono valutate particolari situazioni in cui la presenza sul territorio dello Stato è meramente temporanea od occasionale, come può avvenire, ad esempio, nelle ipotesi di scalo aereo nel territorio nazionale dovuto a una coincidenza per recarsi in un Paese estero); • nella nozione di "relazioni personali e familiari" devono farsi rientrare sia i rapporti tipici disciplinati dalle disposizioni normative vigenti (ad esempio il rapporto di coniugio o il rapporto di unione civile), sia le relazioni personali stabili che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (ad esempio, nel caso di coppie conviventi). Può altresì assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali se risultante da elementi certi (come, ad esempio, l'iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo); • per effetto dell'introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, dovranno ora considerarsi fiscalmente residenti in Italia, le persone che lavorano in smart working in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta. 	<p>Chiarimenti</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani